

Allegato "A" alla delibera n. 230/2022 del 30 novembre 2022

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024
presentato da La Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché al Prospetto informativo della
rete 2023 (edizione Settembre 2022).**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell'Autorità	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni.....	4
2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR.....	4
2.1 Valutazioni dell'Autorità	4
2.2 Indicazioni.....	5
2.3 Prescrizioni.....	5
3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	5
3.1 Valutazioni dell'Autorità	5
3.2 Indicazioni.....	6
3.3 Prescrizioni.....	6
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	6
4.1 Valutazioni dell'Autorità	6
4.2 Indicazioni.....	6
4.3 Prescrizioni.....	6
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR.....	6
5.1 Valutazioni dell'Autorità	6
5.2 Indicazioni.....	6
5.3 Prescrizioni.....	7
6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR.....	7
6.1 Valutazioni dell'Autorità	7
6.2 Indicazioni.....	7
6.3 Prescrizioni.....	7
7. Allegati al PIR	8
7.1 Valutazioni dell'Autorità	8
7.2 Indicazioni.....	8
7.3 Prescrizioni.....	8

Premessa

Con nota del 30 settembre 2022, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 20349/2022, La Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito LFI) ha comunicato di prevedere la pubblicazione, entro la stessa data della bozza finale del Prospetto informativo della rete 2024 (di seguito PIR 2024), acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 20398/2022 del 30 settembre 2022, comunicando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Si precisa che, pur essendo l'Impresa ferroviaria T.F.T. S.p.A., interamente partecipata da LFI (gruppo al quale appartiene), il soggetto che effettua il servizio di trasporto prevalente sulla rete di cui trattasi, nell'ambito del Contratto di Servizio (di seguito CdS) stipulato con la Regione Toscana, il Gestore non ha ancora provveduto all'individuazione del soggetto terzo a cui affidare i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112. L'Autorità si riserva, quindi, di svolgere le attività di vigilanza ritenute eventualmente opportune riguardo alla persistente mancata individuazione del suddetto soggetto terzo, ulteriori rispetto a quelle che hanno già portato alla conclusione di un procedimento sanzionatorio con la delibera n. 184/2021 ed all'irrogazione di specifica sanzione.

Con il presente documento, l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l..22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza di PIR 2024;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Le indicazioni e prescrizioni riportate in carattere blu sono riferite anche al PIR 2023.

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)**" e pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
CdS:	Contratto di Servizio;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura ferroviaria Nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Personne con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, procedendo ad introdurre il riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) del 28.03.2022, n. 75, recante “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.

Si ritiene, altresì, opportuno inserire, sempre nel paragrafo 1.3, il richiamo alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”.

Infine, si ritiene necessario eliminare nel citato paragrafo 1.3, e in tutto il testo, laddove è richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 in quanto non più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.
- 1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”.

1.3 Prescrizioni

- 1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare nel paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.

2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 2.1.5, “*Procedura inherente al reclamo respinto per profili di competenza*”, la Misura 5.2 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 28/2021 prevede l'obbligo del gestore del servizio o di stazione, nel caso in cui il reclamo venga respinto dallo stesso in quanto afferente a profili di competenza di altri soggetti, di trasmettere tale reclamo, informandone contestualmente l'utente, al soggetto competente. Si ritiene, pertanto, necessario che il GI introduca in apposito paragrafo del PIR una specifica procedura per la trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza che rispetti le modalità e tempistiche di cui alle pertinenti Misure della citata delibera n. 28/2021.

Per quanto attiene agli obblighi dell'IF riferiti alla stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni procurati a terzi, si ritiene necessario che al paragrafo 2.2.2.5, "Assicurazioni", il GI adegu i massimali previsti per sinistro e per anno rispetto a quelli definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante: *"Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi"*.

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario, che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 2.3.3, "Obblighi di IF", sia integrato con l'introduzione dell'obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR sui treni interessati, ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Si ritiene, inoltre, necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 2.4.2, "Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione", sia integrato con l'introduzione dell'obbligo di fornire le informazioni relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

- 2.3.1 Si prescrive al Gestore, con riferimento al paragrafo 2.1.5, *"Procedura inerente al reclamo respinto per profili di competenza"*, di revisionare il testo del paragrafo, definendo una procedura per i reclami, inoltrati tanto al GI quanto all'IF e respinti per profili di competenza, che rispetti le modalità e tempistiche previste dalle pertinenti Misure di cui all'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 28/2021.
- 2.3.2 Si prescrive al Gestore di adeguare, al paragrafo 2.2.2.5, "Assicurazioni", i massimali di copertura della polizza assicurativa da stipulare da parte dell'IF rispetto a quelli previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante: *"Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi"*.
- 2.3.3 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 2.3.3, "Obblighi di IF", un punto elenco che evidenzi, in caso di anomalie nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l'obbligo dell'IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR specificandone il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 2.3.4 Si prescrive al Gestore di integrare l'elenco numerato del paragrafo 2.4.2, "Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione", con il seguente punto: *"L'IF è tenuta a comunicare a LFI le informazioni sull'offerta dei servizi sostitutivi su autobus o di riprotezione su altro treno"*.

3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario che il GI illustri, nel paragrafo 3.9, "Utilizzazione delle linee", i principi utilizzati per definire i gradi di utilizzo delle linee riportati nell'allegato 6, "Capacità delle linee e grado di impegno".

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

3.3.1 Si prescrive al Gestore di illustrare nel paragrafo 3.9, *"Utilizzazione delle linee"*, i principi utilizzati per definire i gradi di utilizzo delle linee riportati nell'allegato 6, *"Capacità delle linee e grado di impegno"*.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che la sezione del paragrafo 5.1.5, *"Ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità"*, venga integrata specificando che tra le informazioni fornite vi sono quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

Al paragrafo 5.1.6, *"Impianti a diritto di accesso garantito e servizi forniti in tale ambito"*, e con particolare riferimento alla sezione *"Centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica"*, è necessario che il GI specifichi esplicitamente consistenza e servizi offerti negli impianti di tale tipologia e, ove per gli stessi il GI svolga le funzioni di operatore di impianto, compili i relativi modelli standard RNE inserendo le informazioni ivi previste, e li includa tra gli allegati al PIR.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui alla sezione del paragrafo 5.1.5, *"Ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità"*, con quanto di seguito indicato: *"Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d'orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l'informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI"*.
- 5.3.2 Si prescrive al Gestore di specificare esplicitamente, nel paragrafo 5.1.6, *"Impianti a diritto di accesso garantito e servizi forniti in tale ambito"* e con riferimento alla sezione *"Centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica"*, la consistenza ed i servizi offerti negli impianti di tale tipologia, provvedendo a compilare, ove il Gestore medesimo operi come operatore di impianto, i relativi modelli standard RNE inserendo le informazioni ivi previste ed allegando gli stessi al PIR.

6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Nelle more della definizione del previsto procedimento avente ad oggetto la revisione dei principi e criteri per la determinazione dei canoni e tariffe (attualmente recati dalla delibera n. 96/2015), che individuerà nuovi specifici criteri a cui i Gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali (o, se del caso, gli AB) dovranno fare riferimento per la formulazione di una proposta tariffaria, che possa anche coprire un periodo regolatorio pluriennale, per l'orario 2023-2024 - cui il PIR in esame si riferisce - si prevede, come già fatto con riferimento ai valori tariffari esposti nel PIR 2023, di determinare i suddetti valori mutuandoli, in funzione dei servizi offerti, da quelli assunti per lo stesso orario di esercizio 2023-2024 dal GI dell'IFN, RFI, per analoghe tipologie di infrastrutture e servizi¹.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di riportare nel capitolo 6, *"Tariffe"*, i valori del canone d'accesso all'infrastruttura (PMdA) (compreso quello per il segmento *"Open Access - Basic"*) e, per quanto assimilabili, i valori delle tariffe per l'utilizzo dei servizi offerti dal GI, anche nelle vesti di operatore d'impianto, esposti nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 riferito all'IFN, come determinati da RFI.

¹ Si fa quindi riferimento ai valori pubblicati nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 della citata RFI, che recepiscono gli adeguamenti inflattivi dei valori definiti per l'orario 2022-2023.

7. Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al tema dell'assistenza alle Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR), si rende necessario integrare le informazioni sulle dotazioni delle località di servizio aperte al servizio viaggiatori di cui all'allegato 5, "Accesso PMR (Persone Mobilità Ridotta)", aggiungendo alle singole tabelle una colonna in cui, per ciascuna stazione e fermata, sia indicata l'eventuale appartenenza, per ciascuna di esse, all'ambito di applicazione di una delle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità PMR [Decisione della Commissione Europea 2008/164/CE oppure Regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione Europea]. In particolare, il campo testuale nella specifica tabella dovrà quindi contenere uno dei seguenti possibili valori: "STI PMR 2008", "STI PMR 2014", "Non applicabile".

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

- 7.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare le tabelle di cui all'allegato 5, "Accesso PMR (Persone Mobilità Ridotta)", inserendo una colonna in cui, per ciascuna stazione e fermata, sia indicata l'eventuale appartenenza all'ambito di applicazione di una delle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità PMR [Decisione della Commissione Europea 2008/164/CE oppure Regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione Europea]. In particolare, il campo testuale nella specifica tabella dovrà quindi contenere uno dei seguenti possibili valori: "STI PMR 2008", "STI PMR 2014", "Non applicabile".